UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PATRI"
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comune di Castroreale | Comune di Fondachelli Fantina | Comune di Rodì Milici | Comune di Terme Vigliatore

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA INTERAMENTE GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO

Appalto di servizi: CPV: 85311000-2 –
Servizi di assistenza sociale con alloggio- (Allegato IX d. lgs 50/2016)

PROCEDURA APERTA, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016, finalizzata all'individuazione del soggetto attuatore del progetto dell'accoglienza nell'ambito del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), a valere sul fondo Nazionale per le Politiche ed i servizi per l'asilo di cui al D.M. del 18/11/2019.
Biennio 2021/2022 - CUP: G41F20000010001- CIG:854796972A

Art. 1 - PREMESSE

La gara ha ad oggetto l'individuazione del soggetto attuatore del progetto dell'accoglienza nell'ambito del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), a valere sul fondo Nazionale per le Politiche ed i servizi per l'asilo di cui al D.M. del 18/11/2019**.** Biennio 2021/2022.

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Rodì Milici, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto per l'individuazione del soggetto attuatore del progetto dell'accoglienza nell'ambito del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI), a valere sul fondo Nazionale per le Politiche ed i servizi per l'asilo di cui al D.M. del 18/11/2019. Biennio 2021/2022, come meglio esplicitati nel Capitolato speciale d'appalto (di seguito, per brevità, CSA) e negli altri elaborati costituenti il progetto di servizio.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95, commi 3 e 7, del Codice Appalti. Trattandosi di Progetto SIPROIMI, con costi predeterminati sulla base del Piano Finanziario trasmesso dal Comune di Rodì Milici ed approvato dal Ministero dell'Interno,si valuterà la qualità progettuale ai sensi del succitato

comma 7, art 95, in base al quale gli operatori economici competeranno solo in base ai criteri qualitativi di cui al successivo paragrafo 18.

1.1 Definizioni

Stazione Appaltante o S.A.: AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: COMUNE DI RODI' MILICI – Piazza Martino,1–98059 Rodì Milici - C.F.: 00180620833- Codice AUSA 0000157865 pagina web: www.comune.rodimilici.me.it – PEC:comunerodimilici@pec.it

Denominazione: **COMUNE DI RODI' MILICI**
Servizio Responsabile: **AREA AMMINISTRATIVA -**
Indirizzo: **Piazza Martino,1**
Stato: **Italia**
Telefono 090/9741010
Codice fiscale: 00180620833
Pec: **comunerodimilici@pec.it**
Internet: **http://www.comune.rodimilici.me.it**
RUP - Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Rosangela Rappazzo - Piazza Martino n.1-tel. 0909741010;

Centrale Unica di Committenza e/o C.U.C. Unione Valle del Patrì
Codice fiscale: 02715960833
SEDE LEGALE c/o C. di Terme Vigliatore
Via del Mare n. 69 - Terme Vigliatore (ME))
Tel. 090 9746087
Pec: cucunicomunivallepatri@pec.it

Operatori Economici o O.E.: i partecipanti alla procedura di gara.
Soggetto Attuatore: Impresa che risulterà aggiudicataria e affidataria dei servizi.

1.2 - Luogo di svolgimento del servizio: Comune di Rodì Milici (ME)
1.3 - CIG: **854796972A -** CUP: **G41F20000010001**
1.4 - Procedura telematica: per l'espletamento della presente procedura, la C.U.C. per conto della Stazione Appaltante si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (in seguito denominato"Sistema"), gestito da _____ e accessibile all'indirizzo https://piattaforma.asmecomm.it , mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, conformemente all'art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005.
1.5 - Pubblicità
Conformemente a quanto disposto dall'art. 72 del Codice e dal D.M. 2/12/2016, il bando di gara è pubblicato su:

- GURI;
- GURS V Serie Speciale;
- sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.20;
- un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale;
- profilo del committente: - Albo Pretorio ed apposita sezione "Atti e documenti - Bandi di gara" e "Amministrazione Trasparente" del Comune.

Art. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E DOTAZIONE INFORMATICA

2.1 Documenti di gara.

La documentazione di gara comprende:

1. Progetto di servizio, comprensivo dei seguenti documenti:
   - Capitolato Speciale d'appalto;
   - Progetto ammesso a finanziamento;
2. Bando di gara, Disciplinare di gara e modulistica;
3. Timing di gara;

La documentazione di gara è disponibile, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla piattaforma telematica:
https://piattaforma.asmecomm.it

2.2 Chiarimenti

Le informazioni o richieste di chiarimento potranno essere avanzate esclusivamente tramite la piattaforma ASMECOMM "Albo fornitori e professionisti" sezione "Chiarimenti" entro il termine indicato nel TIMING DI GARA alla voce "Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti", ossia entro le ore 00:00 del 00/00/0000

Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma www.asmecomm.it.

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate, diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati e a tutti gli operatori economici ausiliari.

Costituisce onere degli Operatori Economici interessati a partecipare alla Procedura, verificare la pubblicazione dei chiarimenti.

In caso di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del Codice andranno recapitate ad entrambe le parti ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Si consiglia, pertanto, di verificare la presenza e la correttezza dell'indirizzo email di posta certificata inserito nell'apposito campo.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla CUC; diversamente, la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

La CUC utilizzerà l'ambiente denominato "Chiarimenti" per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e/o la PEC per le comunicazioni di carattere generale, ivi comprese le comunicazioni relative alle sedute pubbliche di gara.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare tale ambiente, al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura è volta all'individuazione di un operatore economico (O.E.) per la gestione del servizio di accoglienza da parte dell'Ente locale in favore di beneficiari adulti o nuclei familiari per il biennio 2021/2022.
L'appalto è costituito da un unico lotto.

a) Categoria del servizio: 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio.
b) Le azioni e gli interventi di cui al bando per un importo complessivo **annuo di € 459.579,00,** sono finanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA);
c) Si rende noto a tutti i soggetti partecipanti che la realizzazione del progetto è subordinata all'erogazione del contributo da parte del Ministero dell'Interno.
d) I finanziamenti saranno erogati nei tempi e nei modi stabiliti dall'avviso del Ministero ai soggetti selezionati, a seguito di presentazione di tutta la documentazione richiesta dallo stesso Ministero e degli idonei documenti giustificativi delle spese sostenute ed ammesse a rendicontazione secondo le regole stabilite dal Ministero dell'Interno.

Il progetto per il biennio 2021-2022 è finanziato dal Ministero dell'Interno con D.M. del 10/08/2020 prot. n. 16288.
L'affidamento avviene nell'osservanza delle modalità stabilite e nel rispetto degli standard ed obiettivi prestazionali minimi fissati nel Capitolato speciale d' Appalto, nonché nella pedissequa osservanza della normativa di settore (cfr., in particolare, le Linee Guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR/SIPROIMI – D.M. 18 novembre 2019).

La procedura non necessita di apposita copertura nel bilancio dell'Ente, né degli altri strumenti di programmazione economica pluriennale, poiché gli interventi e le azioni di cui alla presente gara sono finanziati, come già detto, dal Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo (FNPSA).

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo annuo
1	Servizi di assistenza sociale con alloggio	85311000-2	P	€ 459.579,00

Il valore globale massimo dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35 comma 1 del Codice, riferito alla sua intera durata è pari ad € 919.158,00 (comprensivo di IVA, se e in quanto dovuta), secondo il Piano Finanziario Preventivo ed allegato al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi se e in quanto dovuti.

Art. 4 - DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è biennale **(2021/2022).** Il periodo di durata decorre dalla data di consegna ordinaria o anticipata del servizio. I servizi potranno essere richiesti, anche in assenza di stipulazione del contratto con provvedimento di esecuzione in via d'urgenza.

4.2 Opzioni e rinnovi

Alla scadenza di cui all'art. 4.1. il Comune si riserva la facoltà di prorogare la durata delle attività progettuali sulla base di specifiche indicazioni del Ministero dell'Interno.

Art. 5 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura aperta e possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45, comma 1 e 2 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti.

N.B.
Si evidenzia che:
- l'elencazione di cui all'art. 45 del Codice, non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione ANAC del 21 ottobre 2010, n. 7);

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
Le cooperative ed i loro consorzi, operanti nel settore, i raggruppamenti Temporanei e consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. alle condizioni ivi stabilite, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o consorzio. Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà presentare, in sede di gara, l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In questa dichiarazione dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi ordinari di concorrenti, salvo quanto disposto dai commi 18 e 19 del medesimo art. 48.
In caso di raggruppamento o consorzio di cui alla lett. d) ed e) dell'art. 45 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., le dichiarazioni di cui al successivo art. 15 sono richieste anche per le imprese mandanti o firmatarie dell'offerta.
I consorzi di cui all'art. 45 lett. b) - consorzi di cooperative di produzione e lavoro e art. 45 lett. c) - consorzi stabili - sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

L'impresa individuata da un consorzio di cui all'art. 45 comma 1, lett. b) e c) del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., quale impresa incaricata di effettuare la fornitura in oggetto dovrà presentare le dichiarazioni di cui al successivo art. 15.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate

tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile2013);

d) per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese direte.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

Art. 6 - REQUISITI GENERALI – cause di esclusione

I requisiti generali sono quelli indicati nel Bando al punto III.2.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Art. 7 - REQUISITI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara e riportati nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPASS in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura dalla quale risulti che la ditta esercita attività rientrante nell'oggetto della presente gara (specificare l'oggetto di attività);

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti la S.A. acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Possesso di un fatturato globale **minimo annuo** pari complessivamente ad **€ 500.000,00**, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari documentabili, di cui **€ 459.579,00** quale fatturato annuo specifico relativo all'espletamento negli ultimi 3 anni dei servizi oggetto di gara, quali l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati nel quadro del sistema di protezione per richiedenti asilo a favore di amministrazioni/enti pubblici.

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, potrà provare la propria capacità economica e finanziaria presentando comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali per un valore pari ad almeno il valore dell'appalto.

Per gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva il requisito deve essere posseduto dal

Raggruppamento nel suo complesso, e l'impresa capogruppo deve possedere il presente requisito in misura maggioritaria

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il concorrente dovrà dichiarare:

a) di possedere esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio nell' accoglienza degli stranieri, per conto di Enti pubblici, di centri aderenti alla rete di protezione ed accoglienza integrata SPRAR/SIPROIMI, comprovata da attività e servizi in essere al momento della partecipazione alla procedura di gara. Tale requisito andrà dimostrato con un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.
b) di possedere la presenza di personale specializzato, da impegnare nel progetto, con esperienza in materia di attività di accoglienza, integrazione e tutela dell' equipe di lavoro preposto alla gestione e attuazione degli interventi. Tale requisito andrà dimostrato con un elenco dei dipendenti in forza che presentino esperienza nel settore e con la presentazione dei curricula dell'equipe del soggetto partecipante.
c) l'impegno del soggetto partecipante alla disponibilità di ricercare soluzioni abitative per l' attuazione del modello diffuso e/o adottivo, sul territorio comunale di riferimento, destinate all'accoglienza di n. 30 richiedenti asilo/titolari protezione internazionale;
d) adesione ad una rete nazionale con consolidata esperienza nella gestione di servizi di accoglienza e integrazione.

I soggetti partecipanti attestano il possesso dei sopraelencati requisiti di partecipazione mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000.

Si specifica che l' AC metterà a disposizione del progetto il solo piano terra dell' edificio denominato "Centro diurno per anziani" sito in Rodì Milici, Via Libertà, come da planimetria allegata, ad un canone di locazione pari ad € 9.714,86 così come determinato dalla perizia di stima, della succitata porzione dell'immobile, a firma del Responsabile dell' Area tecnica del Comune di Rodì Milici, agli atti prot. n. 3172 del 08.04.2020.
La comprova dei requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del codice.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete,GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2. lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive, riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub - associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
I requisiti di cui al precedente paragrafo 7.3., lett. a) e c), devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande nel caso in cui il soggetto proponente sia una ATI/ATS/RTI/ (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma orizzontale.
Nel caso in cui il soggetto proponente sia una ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), raggruppata in forma verticale, i compartecipanti devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 7.3., lett. a) e c), ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza, che devono essere chiaramente indicati dal documento di costituzione.
I requisiti di cui al paragrafo 7.3 lett. b) e d) devono essere posseduti da almeno una delle imprese.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

a. Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici;
b. I requisiti di cui al precedente paragrafo 7.3., lett. a) e c), devono essere posseduti:
   - per i consorzi di cui all'art. 45. comma 2 lett. b) del Codice, il requisito di cui al 7.3., lett. a) deve essere posseduto direttamente dal consorzio medesimo. Per il requisito di cui al 7.3., lett. c) deve essere posseduto da tutte le consorziate;
   - per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2. lett. e) del Codice, i requisiti di cui al 7.3, lett. a) e c) devono essere posseduti dal Consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Nel caso i soggetti proponenti siano consorzi, è obbligatorio indicare nello specifico la/le consorziata/e erogante/i i servizi oggetto della presente procedura, alla data di pubblicazione della stessa.

I requisiti di cui al paragrafo 7.3 lett. b) e d) devono essere posseduti da almeno una delle consorziate.

Art. 8 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.2, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento).

In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 110, comma 4 del Codice, si precisa che per partecipare alla presente procedura, gli operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo DEVONO soddisfare i requisiti prescritti dal precedente paragrafo 7, AVVALENDOSI di altri soggetti.

Art. 9 - SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nei limiti di cui all' art. 105 del codice dei contratti. Il concorrente dovrà dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto indicando precisamente per quali attività e i subappaltatori.

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini della presente procedura d'appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con la S.A..

Art. 10 - GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- una CAUZIONE PROVVISORIA il cui ammontare è pari al 1% dell'importo posto a base di gara e più precisamente cauzione di € 9.191,58 (diconsi euro novemilacentonovantuno/58);

La garanzia deve essere prestate nei modi e nelle forme indicate dall'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare dai commi 2, 3, 4, 5, 7, 8, nonché:

- l'impegno a rilasciare garanzia definitiva fideiussoria ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria dovrà essere prodotta dalla capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa dei nominativi anche degli altri componenti il raggruppamento.
La mancata stipulazione della cauzione entro il termine per la presentazione delle offerte o la presentazione difforme rispetto alle prescrizioni cui all'art. 1 comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici", comporterà l'esclusione dell'offerente dalla gara.
La cauzione potrà essere ridotta nei casi e ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, con obbligo di allegazione di documentazione giustificativa, pena l'inammissibilità dell'offerta**.**

N.B. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e delle consorziate.

N.B. 1: FARE MOLTA ATTENZIONE
La garanzia fideiussoria, dovrà:
1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto 19 gennaio 2018, n. 31 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5) prevedere espressamente:
- □ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- □ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- □ la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante;
8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della S.A. per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs.82/2005).

N.B. 2:
Alla luce del parere Anac n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l'autenticità della firma digitale non può essere riscontrata attraverso il collegamento al sito istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato, trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura di gara.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
E' sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie,etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.1 GARANZIA DEFINITIVA

L'esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali; essa dovrà essere prestata a garanzia del pagamento di eventuali penalità comminate e delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per responsabilità della ditta aggiudicataria a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La somma depositata a titolo di cauzione definitiva dovrà essere immediatamente reintegrata in caso di utilizzo. La restituzione della cauzione definitiva avverrà soltanto quando il soggetto aggiudicatario avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali. In assenza di tali requisiti, la cauzione definitiva verrà trattenuta dall'Amministrazione fino all'adempimento delle condizioni suddette.
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, cha aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 11 - SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo.

Art. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'art. 65 del Decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 Maggio 2020, gli operatori economici sono tenuti al versamento del contributo a favore dell'ANAC ai sensi di legge

Art. 13 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DIGARA

La documentazione deve pervenire entro il termine previsto nel "TIMING DI GARA", ossia entro le ore 00:00 del giorno 00/00/0000, esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema, in formato elettronico e, salvo laddove diversamente indicato, sottoscritta con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005;

L'offerta, dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente procedura e così composta:

- una busta telematica A contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica B contenente l'offerta tecnica;
- una busta telematica C contenente l'offerta economica;

È responsabilità dei concorrenti l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato. La presentazione dell'offerta mediante il Sistema, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma.asmecomm.it, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Centrale di Committenza Unione Valle del Patrì ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. Pertanto, si raccomanda ai concorrenti di connettersi al Sistema entro un termine adeguato rispetto all'articolazione delle fasi descritte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera la Centrale di Committenza da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema.

La Centrale di Committenza si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare di non indicare o, comunque, di non fornire i dati dell'Offerta economica in sezioni diverse da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta tecnico-organizzativa devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore,

Le dichiarazioni richieste (domanda di partecipazione e le ulteriori dichiarazioni ivi riprodotte nonché quelle richieste in caso di avvalimento, DEVONO essere redatte sui modelli predisposti e scaricabili nella sezione dedicata alla gara su https://piattaforma.asmecomm.it all'interno della sezione "Doc. gara – Allegati" concernente la procedura di gara.

Il DGUE può essere compilato utilizzando l'apposito form presente nel Bando pubblicato sulla piattaforma del Sistema allo step denominato "DGUE".

Il dichiarante allega scansione di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola scansione del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti). La S.A. si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, copia autentica o conforme all'originale della documentazione richiesta.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del

termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la S.A. potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della S.A. sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Art. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la S.A. assegna al concorrente un termine non superiore giorni 10 (dieci) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la S.A. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di giorni 3 (tre) a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, si procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Art. 15 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Entro il termine previsto nel "TIMING DI GARA", nella Busta telematica Virtuale n. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", i concorrenti dovranno inserire:

la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DIPARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante di cui al ***Mod. 1 – Domanda di partecipazione*** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art.3, comma 4 - quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La stazione appaltante si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.
Il concorrente allega copia (scansione) del documento di riconoscimento del sottoscrittore.
Il concorrente, sulla domanda di partecipazione, dovrà assolvere l'imposta di bollo secondo quanto previsto dall'art. 2, della PARTE I, dell'Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e dal D.L. 26/04/2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 tramite una delle seguenti modalità:

- Dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona avente i poteri di impegnare la ditta o in possesso di Procura, di autorizzazione all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972 con estremi della relativa autorizzazione;
  oppure
- Copia del Modello F23 (nel quale inserire i seguenti dati: al punto 6 Ufficio Ente: TXT; al punto 10 n. CIG; al punto 11 Codice tributo: 456T;) dal quale si evince assolvimento bollo per gara in oggetto con importo dovuto, corredata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/00 firmata digitalmente.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, compilando il ***Mod. 2 DGUE*** predisposto dalla stazione appaltante secondo quanto di seguito indicato (con esclusione delle parti barrate).
Il DGUE, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".
Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
5) PASSOE dell'ausiliaria;
   In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
   Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall' art. 6 del presente disciplinare.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE ACORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende, mediante la compilazione del Mod. 1 – Domanda di partecipazione, le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c), c-bis) e c-ter) del Codice;

3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice, ovvero di non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. Nel caso di consorziate incaricate dello svolgimento del servizio da parte di un Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma alla medesima gara;
7. di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da amministrazioni pubbliche regionali e/o locali e che pertanto non opera nei propri confronti il divieto di partecipazione previsto dall'art. 13 del D.L. 223/2006, convertito in L. n. 248/2006; Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, le posizioni INPS, INAIL, e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio e di essere in regola con le disposizioni della L.68/99; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
10. si impegna a costituire ovvero a comunicare l'ubicazione di una sede operativa nel territorio del Comune entro giorni 30 dalla comunicazione di intervenuta aggiudicazione definitiva;
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
La S.A. si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.
12. Dichiara di non avvalersi dei piani individuali di emersione e di essere in regola in materia contributiva così come previsto dal D.L. 25 settembre 2002, n°210;
13. Attesta l'inesistenza delle cause ostative di cui alla L. 575/65 e successive modificazioni (normativa antimafia);
14. dichiara, se non è ancora specificato, a quale concorrente in caso di R.T.I. non ancora costituito, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, in caso di aggiudicazione, e le rispettive quote di partecipazione e le parti del servizio da eseguire di rispettiva competenza;
15. dichiara che il servizio che fornirà sarà adeguato a quanto richiesto nel capitolato speciale dì appalto, obbligandosi a rispettare quanto previsto dalla L.136/2010 e s.m.i., relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e di essere consapevole che ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 15, il mancato rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento e che il medesimo verrà risolto anche nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
16. Di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e

nel caso venga aggiudicato il servizio, di fornire copia della nomina del medico competente, copia dei certificati di idoneità dei lavoratori, e copia della valutazione dei rischi;
17. (per le sole cooperative) di adeguarsi, alla L. 3 aprile 2001, n. 142 "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", con particolare riferimento all'art. 6 "Regolamento interno";
18. Assume l'impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate, come previsto dall'art. 8 del C.S.A.;
19. dichiara l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento lavorativo previsti dai CC.NN.LL. di categoria, nonché la normativa, previdenziale ed assicurativa che regola il settore;
20. dichiara di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste dal presente disciplinare, dal bando, del capitolato speciale d'Appalto, oltre che del Manuale di rendicontazione del Servizio Centrale;
21. di adottare a garanzia della continuità e del mantenimento dei requisiti professionali e/o di competenza delle risorse umane impiegate, ed indicare le modalità;
22. di impegnarsi ad accettare, in caso di aggiudicazione, l'inizio del servizio anche prima della stipula del contratto, qualora richiesto dall'Amministrazione;
23. di aver preso visione dell'informativa ex art.13 D. Lgs. 196/03, di cui al bando di gara.
24. di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora concorre in associazione o consorzio;
25. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 Regolamento UE/2016/679 (GDPR) nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 13 del medesimo Regolamento.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- ✓ indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare …… rilasciati dal Tribunale di …… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n.267.
- ✓ dichiara di sollevare la SA, il Gestore del Sistema ed i loro dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsiasi malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni;
- ✓ dichiara di impegnarsi, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (email e password) assegnati nel corso della presente procedura;

Le suddette dichiarazioni, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo della documentazione amministrativa

Il concorrente allega altresì i seguenti documenti:

- ✓ copia scansionata del PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- ✓ documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice.
- ✓ Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione; 20. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- ✓ assolvimento dell'imposta di bollo dovuta sulla domanda di partecipazione secondo quanto indicato al precedente punto 15.1;
- ✓ Eventuale procura, secondo quanto indicato al punto 15.1 del presente disciplinare;
- ✓ Contributo ANAC

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
  a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: ***se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica***

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs.82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero.se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- ***in caso di RTI costituito***: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con

allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- ***in caso di RTI costituendo:*** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

  a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

  c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

  Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

15.4 - Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
15.5 - Protocollo di legalità
15.6 - Patto di integrità

Art. 16 - OFFERTA TECNICA

Entro il termine previsto nel "TIMING DI GARA", nella busta virtuale n. 2 "OFFERTA TECNICA" i concorrenti dovranno a pena di esclusione, produrre:
un progetto tecnico redatto in forma sintetica contenente le caratteristiche del servizio secondo i criteri ed indicazioni di cui al successivo punto 18.1, inoltre, per consentire una facile comparazione tra i soggetti concorrenti la relazione dovrà avere un'articolazione interna secondo il contenuto dei criteri e sub criteri indicati al punto 18.1 e rispettare le regole redazionali e il numero di pagine in esso indicate, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva.
La proposta deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante e qualora il concorrente sia un'Associazione Temporanea, o un Consorzio, o un GEIE non ancora costituiti, da parte di tutti i soggetti che ne fanno parte.
Nella busta contenente il progetto, la ditta dovrà indicare quali parti specifiche del progetto presentato sono da secretare per un eventuale accesso agli atti e per quali specifici motivi.
In caso di assenza di indicazioni l'Amministrazione è facoltizzata a concedere l'accesso di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il progetto tecnico deve illustrare, con riferimento ai criteri e sub criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art. 18.1 i seguenti elementi

16.1 Regole redazionali

L'operatore economico dovrà presentare una relazione di massimo n. 20 facciate, con testo scritto in carattere Times New Romans, max 40 righe per facciata, in corpo 12. Strutturata in capitoli e paragrafi. Corrispondenti agli argomenti di cui ai criteri e sub criteri di valutazione di cui al punto 18.1 e deve essere munita di apposito indice che non viene computato nel numero massimo di facciate ammesse. Il superamento del suddetto numero di facciate, comporterà l'applicazione di n. 1 punti di penalità, applicata al punteggio attribuito all'offerta progettuale;

16.2 Soglia di sbarramento

Ai sensi dell'art. 95 comma 8 del Codice è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 60 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Art. 17 OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica non è prevista per questa tipologia di gara, in quanto l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso.
A tal fine si precisa però che, la piattaforma telematica al fine di poter funzionare correttamente, procede ugualmente a generare in automatico l'offerta economica. In conseguenza di ciò, il concorrente dovrà:
- presentare offerta pari a zero, confermando così l'importo posto a base di gara da questa stazione appaltante.

Art. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione del presente appalto avverrà, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base dei soli elementi qualitativi, precisando che l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso in forza del quale i partecipanti competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi del combinato disposto dei commi 3, lett. a) e 7 dell'art. 95, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il punteggio, considerato che i costi del progetto sono predeterminati sulla base del Piano Finanziario approvato dal Ministero dell’Interno, sarà attribuito esclusivamente sulla base della qualità della proposta progettuale, valutata da specifica commissione di gara appositamente nominata, secondo i criteri successivamente riportati.

Punteggio complessivo massimo attribuibile: PUNTI 100 così articolati:
Offerta tecnico-qualitativa max 100punti

Il soggetto che gestirà il servizio oggetto di gara sarà individuato mediante l’attribuzione di un punteggio distribuito in base ai criteri e agli indicatori di seguito riportati, da parte di una commissione di gara individuata con successivo e separato atto, dopo lo scadere del termine di presentazione delle candidature.

Art. 18.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

OFFERTA TECNICA Punteggio massimo è di 100/100

Il concorrente dovrà presentare la propria offerta tecnica firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ponderazione. L'offerta tecnica pertanto verrà valutata da una Commissione giudicatrice, appositamente nominata, secondo i criteri e sulla base delle specifiche di cui alle tabelle sotto riportate , e dovrà consistere in una relazione tecnica dettagliatamente sviluppata contenente le modalità tecniche ed organizzative con cui il concorrente intende realizzare le prestazioni oggetto di appalto. **Tutte le clausole del Capitolato speciale d'appalto rappresentano prescrizioni minime ritenute indispensabili al fine di garantire la qualità delle prestazioni oggetto del presente appalto**

Offerta tecnica, professionale e progettuale - Elementi di valutazione	**Punteggio**
1) Esperienza maturata dal partecipante nell’ambito specifico di riferimento Esperienze acquisite nella gestione di azioni per richiedenti/titolari protezione internazionale, atteso che per partecipare alla gara bisogna avere esperienza almeno biennale.	FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI ..... 15 ---------- Fino a 2 anni: 0 punti Superiore a 2 anni e fino a 3 anni: 3 punti Superiore a 3 anni e fino a 4 anni : 5 punti Superiore a 4 anni e fino a 5 anni: 7 punti Superiore a 5 anni e fino a 6 anni : 9 punti Superiore a 7 anni e oltre : 15 punti
2) Esperienza del Coordinatore: numero anni di Esperienza acquisita in progetti,attività e servizi in	FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI.....15

tema di integrazione, intercultura, diritti umani, ecc.	---------- Da 2 a 5 anni: 2 punti Da 5 a 7 anni: 3 punti Da 8 a 10 anni: 4 punti Oltre 10 anni: 6 punti
3) Esperienza e capacità tecnico organizzativa del soggetto partecipante, oltre i requisiti minimi previsti per l'ammissione a) Piano di svolgimento delle attività e gestione del personale: a.1.) formazione e aggiornamento degli operatori impiegati sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di immigrazione e asilo nonché modalità di svolgimento delle stesse; **…….** a.2.) modalità organizzative delle attività e strumenti di gestione dell' equipe (attività di coordinamento, riunioni periodiche di verifica,supervisione)	FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI…….15 ---------- a.1) - E' possibile attribuire fino ad un max di 8 punti, come di seguito specificato: a.1.1. corso di formazione e/o aggiornamento della durata minima di 3 (tre) giorni oppure della durata minima di 12 ore, effettuato dagli operatori impiegati nei progetti Sprar/Siproimi, punti 0,50 per ogni corso effettuato; a.1.2. corso di formazione e/o aggiornamento della durata superiore a giorni 15 (quindici) oppure della durata minima di 50 ore, effettuato dagli operatori impiegati nei progetti Sprar/Siproimi, punti 2 (due) per ogni corso effettuato; **……** a.2.– E' possibile attribuire fino ad un max di 7 punti, come di seguito specificato: a.2.1.- punti 1 (uno) per ogni attività di coordinamento; a.2.2.- punti 2 (due) per ogni riunione periodica di verifica; a.2.3.- punti 1 (uno) per l' attività di supervisione; Si precisa che per l' attribuzione dei superiori punteggi di cui al punto a.2. è necessario presentare specifica documentazione.
4) Capacità di attivare azioni volte all'integrazione All'interno della rete territoriale di riferimento, prevedere azioni che permettano un coinvolgimento diretto dei richiedenti/titolari protezione internazionale; modalità di attuazione e concretezza dei risultati attesi	FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI…….20 ---------- Punti 2 per ogni singola azione prevista, fino ad un massimo di punti 20. (Si specifica che si daranno 2 punti per ogni singola proposta volta all'integrazione: inserimento sociale, formativo, lavorativo, ecc.)
5) Stipula di accordi, partenariato e/o lettere di intenti con altri Enti pubblici e privati coinvolti a vario titolo nella gestione dei beneficiari di accoglienza.	FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI……..5 ---------- 1 punto per collaborazione fino ad un massimo di

	punti 5
6) Precedenti progetti realizzati, in favore di titolari di protezione internazionale/richiedenti asilo, sul territorio nazionale, con la rete nazionale di riferimento del soggetto proponente (Illustrare, tra le precedenti esperienze, i migliori tre progetti realizzati, riguardanti i servizi di accoglienza, di integrazione e di tutela, con l'indicazione dell' entità di finanziamento, il numero di persone accolte, partner, principali risultati raggiunti)	FINO AD UN MASSIMO DI PUNTI…….30 ---------- Punti 10 per ogni progetto, come di seguito specificato:
	6.a. – Entità di finanziamento .....punti max 6
	Da 0 a 250.000 .....punti 1 Da 251.000 a 500.000… .....punti2 Da 501.000 a 1.000.000 .....punti4 Oltre 1.000.000 ..... punti 6
	6.b.-Numero di persone accolte .....punti max 2
	Sino a15 ..... punti 0 Da 16 a 30 ..... punti 1 Oltre 30 ..... punti 2
	6.c.- rete nazionale di riferimento…….punti 2
TOTALE	**MAX PUNTI 100**

Risulterà aggiudicatario dei servizi di accoglienza integrata del presente appalto, l' operatore che otterrà il punteggio più alto

In caso di parità di punteggio si darà precedenza al partecipante che abbia conseguito il punteggio maggiore relativamente all'elemento di valutazione "**Capacità di attivare azioni volte all'integrazione"** di cui al punto 4 della griglia di valutazione. In caso di ulteriore parità si guarderà al maggior punteggio conseguito relativamente all'elemento di valutazione "**Precedenti progetti realizzati, in favore di titolari di protezione internazionale/richiedenti asilo, sul territorio nazionale, con la rete nazionale di riferimento del soggetto proponente**", di cui al punto 6 della griglia di valutazione. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

L'attribuzione del punteggio tecnico, fino all'attribuzione di Max **100** punti, sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice sulla base di quanto descritto dal concorrente offerente nell'Offerta Tecnica.

Nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di documentazione relativamente ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito inderogabilmente il punteggio "zero" in corrispondenza dell'elemento di valutazione non presentato.

La Commissione Giudicatrice può fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate; qualora ciò avvenga, la Commissione conserva documentazione dell'eventuale richiesta e dei chiarimenti ottenuti, fermo restando il rispetto dei legittimi interessi alla protezione dei segreti tecnici e/o commerciali. Il punteggio per la valutazione della qualità tecnica di ciascuna soluzione proposta sarà calcolato come somma dei punteggi relativi ai criteri sopra riportati.

In particolare, tale calcolo sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice utilizzando la formula di seguito riportata:

$C(a) = \Sigma n [Wi * V(a)i]$
dove:
C(a) = indice di valutazione dell'offerta del concorrente in esame n = numero totale dei requisiti;
Wi = punteggio attribuito all'i-esimo requisito in esame;
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta del concorrente in esame rispetto all'i-esimo requisito variabile tra zero e uno;
Σn= sommatoria
I coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa per gli elementi di valutazione, criteri 1-2-3-4-5-6 aventi natura qualitativa sono attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:
Si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Ogni condizione tra quelle sopra previste e dichiarate dall'operatore economico concorrente a cui è stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per lo stesso nel caso risulti aggiudicatario.

18.4 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
(NON PREVISTA PER QUESTA TIPOLOGIA DI APPALTO).
OFFERTA ECONOMICA NON PREVISTA in quanto l'elemento relativo al costo assume la forma di un prezzo fisso in forza del quale i partecipanti competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi del combinato disposto dei commi 3, lett. a) e 7 dell'art. 95, D. Lgs. 50/2016.

Art. 19 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 00/00/0000 alle ore 00: 00 presso la sede dell'Unione – dei Comuni Valle del Patrì c/o Comune di Terme Vigliatore Via del Mare n. 69 - Terme Vigliatore (ME) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC fino al giorno antecedente la data fissata. Parimenti per le successive sedute pubbliche.
Il presidente della CUC procederà, nella prima seduta pubblica, a:

a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara;
b. attivare la procedura di soccorso istruttorio;
c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la S.A./C.U.C. si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B. 1:
La S.A./C.U.C. procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera 157/2016.

Art. 20 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata dal responsabile della CUC, ai sensi dell'art. 3 della convenzione tra i comuni aderenti alla CUC ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico

settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Art. 21 - APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
Il giorno 00/00/0000 alle ore 00:00 la commissione giudicatrice, in seduta pubblica,
procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. Nella stessa giornata, in una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Ad avvenuta chiusura della fase di valutazione tecnica, in seduta pubblica, la commissione renderà visibile ai concorrenti i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Ogni concorrente verrà graduato con il punteggio complessivo conseguito. La graduatoria verrà redatta in ordine decrescente, dal punteggio più elevato.
Le offerte che non raggiungono un punteggio tecnico-qualitativo pari almeno al 60%, corrispondente a punti 60, non saranno ammesse in graduatoria.
In caso di parità di punteggio si procederà come indicato in precedenza .

FARE MOLTA ATTENZIONE: in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP, che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
 presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara;
 presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Art. 22 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e rimettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la S.A. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

N.B. 1 – FARE MOLTA ATTENZIONE:
Si precisa che:
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la SA motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la S.A. ha deciso di aggiudicare l'appalto.
Prima dell'aggiudicazione, la S.A,. ai sensi dell'art. 85, comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la SA prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La S.A., previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la S.A. procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione

all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.
La S.A. aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4- bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, il Comune procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32,
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice, la S.A. interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.000,00 lordi. La S.A. comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Art. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri

Art. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, del D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.